

Codice A1502A

D.D. 10 agosto 2017, n. 766

Mobilita' in deroga - Gestione 2016 - Reiezione delle domande presentate da lavoratori non in possesso del requisito dell'anzianit aziendale richiesto dalla normativa.

VISTI

- l'art.19 del Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successivamente modificato dall'articolo 7-ter del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, recante “Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga”;
- la Legge 28 giugno 2012, n. 92, di riforma del mercato del lavoro, che all’articolo 2, commi 64, 65 e 66 prevede la possibilità di disporre per gli anni 2013-2016, sulla base di specifici accordi, la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga al fine di garantire la graduale transizione verso la riforma degli ammortizzatori sociali delineata agli articoli 2 e 3, che all’art. 4, comma 71 stabilisce l’abrogazione dal 1° gennaio 2017 della normativa sulla mobilità ordinaria contenuta agli articoli da 6 a 9 della L. 223/1991 e la conseguente cessazione da tale data della concessione della relativa indennità;
- Il Decreto Legge n. 21 maggio 2013 n. 54, convertito con modificazioni nella Legge 18 luglio 2013, n. 85, che dispone all’articolo 4, comma 2 che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con Il Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, vengano determinati nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga;
- il Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 4 agosto 2014, che dà attuazione alla disposizione contenuta nel Decreto Legge n. 54/2014 sopra citato, stabilendo nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga;
- l’Accordo Quadro regionale sottoscritto fra Regione Piemonte e parti sociali piemontesi il 12 settembre 2014 e l’Addendum del 13 febbraio 2015, con cui si recepiscono i nuovi criteri gestionali per gli ammortizzatori sociali in deroga, a valere fino al 31 dicembre 2015, e le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 19-890 del 12 gennaio 2015 e n. 29-1126 del 2 marzo 2015, con cui si è preso atto di tali disposizioni, demandando la gestione degli ammortizzatori in deroga alla Direzione Regionale Coesione Sociale;
- l’art. 1, comma 304 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), con cui si prevede la prosecuzione dell’esercizio regionale degli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016 e l’Accordo Quadro regionale sottoscritto in data 29 dicembre 2015, a valere per l’annualità 2016, in cui si recepiscono tali disposizioni, integrato dal successivo Addendum del 27 aprile 2016, approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27 - 3304 del 16 maggio 2016;
- le successive integrazioni e modifiche alla normativa di dettaglio regionale contenute negli Accordi regionali del 5 e 19 dicembre 2016 e del 28 marzo 2017, recepite nelle Deliberazioni di Giunta Regionale n. 37-4472 del 22 dicembre 2016 e n. 2-4830 del 28 marzo 2017, con cui si ridefiniscono i criteri di gestione della mobilità in deroga nell’annualità 2016 a seguito delle disposizioni ministeriali introdotte con le Circolari n. 34 del 4 novembre 2016 e n. 2 del 31 gennaio 2017;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2008, n. 34, “Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e s.m.i.;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.

CONSIDERATO

- che il Decreto Interministeriale n. 83473/2014, prima citato, ribadisce, all’articolo 3, comma 1, quanto già prescritto dall’articolo 7-ter, comma 6, del Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28 gennaio 2009, cioè che la mobilità in deroga va concessa ai lavoratori disoccupati in possesso dei requisiti di cui all’articolo 16, comma 1, della Legge 223/91, abrogato dal 1° gennaio 2017, con cui si stabiliva che per avere diritto all’indennità di mobilità ordinaria era necessario far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato;
- che tale anzianità si riferisce al rapporto di lavoro da cui ha avuto origine la prestazione ordinaria a cui si aggancia la mobilità in deroga, e che il calcolo del requisito, come specificato nel Comunicato regionale del 29 aprile 2016 e ribadito nel successivo Comunicato del 5 dicembre 2016, pubblicati sul sito Internet regionale, va operato, per quanto riguarda i rapporti a tempo determinato o le missioni di somministrazione di lavoro, con le modalità previste nella Circolare congiunta Regione-INPS del 1° febbraio 2013, cioè con la possibilità di cumulare periodi non consecutivi svolti con la medesima agenzia di somministrazione o presso la medesima impresa, purché rientranti nei 24 mesi precedenti il licenziamento;
- che le domande oggetto del presente provvedimento di reiezione sono state segnalate dalle competenti sedi INPS come da respingere perché pervenute da lavoratori titolari di NASpI o ASpI a seguito di un licenziamento da un’impresa nella quale non avevano maturato il requisito di anzianità aziendale sopra richiamato;
- che la Regione ha trasmesso alle persone elencate nell’Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, comunicazione di avvio del procedimento di reiezione, dando loro facoltà di richiedere entro 10 giorni un riesame della pratica, producendo una documentazione che dimostrasse la sussistenza del requisito contestato, ma che non risulta pervenuta alcuna richiesta di riesame nei tempi previsti.

Si ritiene pertanto di dover formalizzare la reiezione delle domande di mobilità in deroga presentate da persone che, in base all’istruttoria svolta dall’Agenzia territoriale INPS competente, non risultano aver maturato un’anzianità aziendale di almeno 12 mesi, o di non possedere i sei mesi di lavoro effettivo richiesto, elencate nell’Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, individuato come Elenco n. 17-R, che riporta per ogni istanza da rigettare l’Agenzia INPS interessata, gli identificativi e il recapito del richiedente e il tipo e la data di fine della prestazione ordinaria precedentemente fruita, fermo restando che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016,

IL DIRIGENTE

visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008;

determina

- di disporre la reiezione delle domande di mobilità in deroga riportate nell'allegato A (Elenco n. 17-R), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Determinazione, presentate da soggetti che in base all'istruttoria svolta dall'Agenzia INPS territorialmente competente non risulta avessero maturato, nel rapporto di lavoro che ha dato origine all'ASpI o alla NAspI a cui si collega l'indennità in deroga, un'anzianità di almeno dodici mesi di cui almeno sei effettivamente lavorati, secondo quanto prescritto all'art. 7-ter del Decreto Legge n. 148 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni nella L: 2 del 28 gennaio 2009 e ribadito dall'articolo 3, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 83143 del 1° agosto 2014, come in premessa specificato;
- di prendere atto che la Regione ha trasmesso a detti lavoratori la comunicazione di avvio del provvedimento di reiezione, dando loro facoltà di richiedere entro 10 giorni un riesame della pratica, e che non risulta pervenuta nei termini previsti alcuna richiesta in tal senso;
- di demandare al Settore Lavoro la comunicazione all'INPS e alla persona richiedente della reiezione della domanda, precisando che contro la presente Determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione, comunicazione o comunque della sua piena conoscenza.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. Felice Alessio SARCINELLI